

In data **21/02/17**, come preannunciato nella circolare n. 2/2017, è stato sottoscritto un **protocollo d'intesa tra Ispettorato nazionale del lavoro e INPS** avente ad oggetto la collaborazione istituzionale tra i due enti.

Il protocollo affronta in primo luogo la questione dell'accesso da parte dell'INL alle **banche dati dell'istituto**, adotta misure organizzative per consentire all'INL l'esercizio del proprio potere di indirizzo della **programmazione ispettiva** e si occupa delle finalità della **formazione** funzionale al processo in corso. L'atto si occupa altresì della soluzione di **criticità nei verbali ispettivi**, delle **richieste INPS di accertamenti** ispettivi e della **collocazione logistica** del personale ispettivo INPS.

L'art. 2 del protocollo prevede **l'istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva**. Questi **organismi di natura operativa** (e in quanto tali distinti dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza istituita dall'art. 11, D.Lgs. n. 149/2015) costituiscono sedi permanenti di interlocuzione e di scambio di dati e notizie rilevabili dalle rispettive banche dati **per finalità di intelligence e indirizzo dell'attività ispettiva** con competenza a elaborare la mappatura dei rischi di irregolarità, gli indirizzi e le priorità della programmazione della vigilanza e il relativo monitoraggio. **La Commissione nazionale opera presso la Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS** (con il supporto in particolare della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi) e si avvale per il proprio funzionamento di un nucleo, di dimensione variabile a seconda delle esigenze, di funzionari amministrativi esperti di accertamenti d'ufficio e di funzionari di vigilanza. Le Commissioni regionali si compongono di massimo quattro membri designati rispettivamente dall'INL e dall'INPS e possono avvalersi del personale INL e INPS di volta in volta individuato.

Per quanto concerne l'obbligo di cui all'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, di messa "a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, di dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata", l'art. 10 prevede **l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'apposita convenzione in materia di accesso alle banche dati dell'Istituto** che individui le informazioni oggetto di accesso, i criteri tecnici di fruibilità, le misure di sicurezza, le responsabilità e le modalità di controllo relative al trattamento dei dati.

La attività di formazione (trattata nell'art 9 e vista come "*leva del cambiamento*") **riguarderà sia il personale ispettivo** al fine di rendere omogenee le conoscenze in ambito tecnico-giuridico e in relazione all'utilizzo degli applicativi informativi ispettivi; **sia il personale amministrativo INPS e**

INL per fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie dei mercati del lavoro.

L'art. 6 è dedicato ad uno **specifico profilo di criticità: la idoneità degli atti** di accertamento **dell'INL** in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria **ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizione di legge** relativi a **crediti di cui l'Ispettorato non è titolare**. In merito in via transitoria si dispone da un lato la adozione di tali atti con separata evidenza del logo dell'INPS accanto a quello dell'INL e la successiva adozione formale di tali atti da parte dell'INPS; dall'altro l'avvio di attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 7, **l'INL si impegna a dare seguito alle richieste di accertamento conseguenti ad attività amministrativa dell'INPS** nell'ambito del processo di programmazione coordinato; **in caso di urgenza l'INPS può assegnare direttamente l'accertamento a propri ispettori** provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell'INL. **Per gli accertamenti tecnici** (che evidentemente richiedono una fase ispettiva) **e per gli accertamenti ispettivi di particolare rilevanza economica e di natura penale** (in particolare omesso versamento TFR al fondo di tesoreria e rapporti di lavoro fittizio) **l'INPS può attivare**, anche con carattere di urgenza, **l'Ispettorato** che procederà mediante l'intervento di gruppi ispettivi dedicati.

Infine le parti convengono che **il personale ispettivo INPS resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali di appartenenza**, previsione che rifonde in un impegno bilaterale la uguale disposizione di cui alla circolare n. 2/2017.

Il protocollo d'intesa evidenza, a giudizio dello scrivente, **un clima costruttivo nella fase di avvio della operatività del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro**, con un atteggiamento di coinvolgimento partecipativo da parte dell'INL (nella direzione già tracciata dalla circolare n. 2/2017) e di fattiva collaborazione da parte dell'INPS.

Federico Gori

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (*)

Università degli Studi di Bergamo

 @FedericoGori10

() Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.*

Scarica il **PDF** 